

## Regolamento tecnico-operativo-didattico AeCI per il volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore

Il VDS è disciplinato dalla seguente normativa:

- Legge 106 del 25 marzo 1985
- Decreto del Presidente della Repubblica del 9 Luglio 2010 n° 133;
- e dal presente Regolamento emanato dall'AeCI ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con foglio ..... del .....

# INDICE

|                     |                                                                                                                                                                              | Pagina    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPO PRIMO</b>   | <b><i>Attestato di idoneità, abilitazioni e qualifiche</i></b>                                                                                                               | <b>4</b>  |
| Art. 1              | ATTESTATO DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO                                                                                                                                      | 4         |
| Art. 2              | ISTITUZIONE DEI CORSI PER IL RILASCIO ATTESTATO                                                                                                                              | 4         |
|                     |                                                                                                                                                                              |           |
| <b>CAPO SECONDO</b> | <b><i>Attività addestrativa e classificazione degli apparecchi VDS</i></b>                                                                                                   | <b>4</b>  |
| Art. 3              | AMMISSIONE AL CORSO                                                                                                                                                          | 5         |
| Art. 4              | SVOLGIMENTO DEI CORSI                                                                                                                                                        | 5         |
| Art. 5              | ATTIVITA' DA SOLISTA                                                                                                                                                         | 5         |
| Art. 6              | ATTIVITA' ADDESTRATIVE COMPLEMENTARI                                                                                                                                         | 5         |
| Art. 7              | CLASSI E ABILITAZIONI                                                                                                                                                        | 6         |
| Art. 8              | SVOLGIMENTO CORSI PER DISABILI                                                                                                                                               | 8         |
| Art. 9              | PROVA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO                                                                                                                            | 8         |
| Art. 10             | PROVA D'ESAME DI TEORIA                                                                                                                                                      | 8         |
| Art. 11             | PROVA D'ESAME PRATICA                                                                                                                                                        | 9         |
| Art. 12             | ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO                                                                                                                                          | 9         |
| Art. 13             | CORSO DI FONIA AERONAUTICA                                                                                                                                                   | 10        |
| Art. 14             | QUALIFICA DI PILOTA VDS AVANZATO                                                                                                                                             | 10        |
| Art. 15             | ABILITAZIONE AL VOLO IN FORMAZIONE                                                                                                                                           | 11        |
| Art. 16             | ABILITAZIONE AL TRAINO                                                                                                                                                       | 11        |
| Art. 17             | QUALIFICA DI ISTRUTTORE                                                                                                                                                      | 12        |
| Art. 18             | QUALIFICA DI ISTRUTTORE AVANZATO                                                                                                                                             | 13        |
| Art. 19             | RILASCIO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE AVANZATO AI PILOTI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI VOLO PER L'AVIAZIONE GENERALE O DI PILOTA MILITARE-ISTRUTTORE DI VOLO | 14        |
| Art. 20             | ALBO ISTRUTTORI                                                                                                                                                              | 14        |
| Art. 21             | COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO                                                                                 | 14        |
| Art. 22             | NOMINA AD ISTRUTTORE-ESAMINATORE                                                                                                                                             | 15        |
| Art. 23             | CONVERSIONE DI ATTESTATO RILASCIATO DA PAESE COMUNITARIO O TERZO                                                                                                             | 15        |
| Art. 24             | VISITE MEDICHE E CONVALIDA DELL'ATTESTATO                                                                                                                                    | 16        |
|                     |                                                                                                                                                                              |           |
| <b>CAPO TERZO</b>   | <b><i>Sospensione attestati/qualifiche – Verifica della idoneità</i></b>                                                                                                     | <b>17</b> |
|                     |                                                                                                                                                                              |           |
| Art. 25             | ORGANI PREPOSTI ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTESTATO E DELLE QUALIFICHE ED ALLA VERIFICA DELLA IDONEITA' PSICO-FISICA E TEORICO-PRATICA                                           | 17        |
| Art. 26             | SOSPENSIONE DELL'ATTESTATO V.D.S.                                                                                                                                            | 17        |
| Art. 27             | MODALITA' APPLICATIVA SANZIONI                                                                                                                                               | 17        |
| Art. 28             | SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE E DI ESAMINATORE V.D.S.                                                                                                            | 19        |
| Art. 29             | ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PSICO – FISICA DEL                                                                                                                               | 19        |

|                    |                                                                                                            |    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                    | <b>PILOTA</b>                                                                                              |    |
| Art. 30            | ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' TEORICO – PRATICA DEL PILOTA                                                   | 20 |
| Art. 31            | DICHIARAZIONI MENDACI                                                                                      | 21 |
| Art. 32            | CODICE DI COMPORTAMENTO                                                                                    | 21 |
|                    |                                                                                                            |    |
| <b>CAPO QUARTO</b> | <b><i>Scuole di volo per attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore</i></b> | 22 |
| Art. 33            | SCUOLE DI VOLO VDS                                                                                         | 22 |
| Art. 34            | REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE                                                                            | 22 |
| Art. 35            | RILASCIO CERTIFICAZIONE                                                                                    | 23 |
| Art. 36            | REGOLAMENTO SCUOLA e Modello Scheda Tecnica (Mod. ST)                                                      | 23 |
| Art. 37            | AUTORIZZAZIONE AD OPERARE                                                                                  | 23 |
| Art.37 bis         | VISITE ISPETTIVE                                                                                           | 24 |
| Art. 38            | SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'                                                                                 | 24 |
| Art. 39            | ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE                                                                            | 24 |
| Art. 40            | INCOMPATIBILITA'                                                                                           | 24 |
| Art. 41            | PISTE OPERATIVE                                                                                            | 24 |
| Art. 42            | COMUNICAZIONE INCONVENIENTI                                                                                | 25 |
| Art. 43            | VARIAZIONE DOCUMENTAZIONE                                                                                  | 25 |
| Art. 44            | REQUISITI DELLE PISTE OPERATIVE                                                                            | 25 |
| Art. 45            | INFRASTRUTTURE E MATERIALE DIDATTICO                                                                       | 27 |
| Art. 46            | TIPOLOGIA DEGLI APPARECCHI                                                                                 | 28 |
| Art. 47            | PERSONALE                                                                                                  | 28 |
| Art. 48            | REVOCA O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE SCUOLE CERTIFICATE                                           | 29 |
|                    |                                                                                                            |    |
| <b>CAPO QUINTO</b> | <b><i>Disposizioni transitorie</i></b>                                                                     | 31 |
| Art. 49            | AUTORIZZAZIONI                                                                                             | 31 |
|                    |                                                                                                            |    |
| <b>ALLEGATI:</b>   | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO AE.C.I.</b>                                                                     | 31 |

## CAPO PRIMO

### *Attestato di idoneità, abilitazioni e qualifiche*

#### Art. 1 - ATTESTATO DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

1. L'attestato per svolgere l'attività di Volo da Diporto o Sportivo (V.D.S.) con apparecchi provvisti di motore (Volo a Motore - VM) viene rilasciato dall'Aero Club d'Italia, di seguito definito anche Ae.C.I., secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione della L.106/85 e dal presente regolamento tecnico - operativo.
2. Sull'attestato vengono registrate le idoneità, le qualifiche, e le abilitazioni conseguite, le relative scadenze nonché le eventuali limitazioni. Vengono, altresì, registrati i corsi di aggiornamento e le altre attività addestrative riconosciute dall' Ae.C.I.

#### Art 2 - ISTITUZIONE DEI CORSI

1. I corsi di preparazione allo svolgimento dell'attività VDS, finalizzati al conseguimento dell'attestato di idoneità, delle qualifiche e delle abilitazioni previste dal D.P.R. 133/2010, si devono svolgere nell'anno solare
2. Possono essere aperti dal giorno 1<sup>a</sup> gennaio, e terminano improrogabilmente il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le Scuole certificate notificano ad Ae.C.I. l'apertura dei corsi, la data di inizio delle specifiche attività formative, i nominativi dei candidati ammessi al corso e l'eventuale inserimento di ulteriori allievi o la cancellazione degli stessi, in data anteriore all'inizio delle stesse, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti anche di aver adempiuto alla copertura assicurativa prevista dalle norme vigenti.
4. L'Ae.C.I. ha facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni e delle notifiche ricevute ai requisiti richiesti dal regolamento di attuazione alla L.106/85 e dal presente regolamento per l'effettuazione dei corsi. Nel caso vengano rilevate irregolarità, l'Ae.C.I. provvede a sospendere l'attività didattica della scuola, mediante provvedimento motivato.
5. Il Direttore della Scuola, dietro tempestiva comunicazione del Presidente, pubblica in bacheca e tiene aggiornato l'elenco degli allievi iscritti ai corsi e lo rende noto agli istruttori incaricati dell'attività didattica.
6. Ciascun allievo termina la propria attività formativa al momento del superamento della prova d'esame, è tuttavia facoltà della scuola che ha presentato all'esame l'allievo fargli svolgere attività di mantenimento della preparazione al volo per un periodo massimo di 30 giorni, in attesa del rilascio dell'attestato da parte dell'Ae.C.I.
7. Per consentire il completamento dell'attività formativa, gli allievi che non hanno superato entro il 31 dicembre tutte le prove d'esame previste dal presente regolamento, potranno essere inseriti in un corso successivo.

## CAPO SECONDO

### *Attività addestrativa e classificazione degli apparecchi VDS*

#### Art. 3 - AMMISSIONE AI CORSI

1. La domanda di ammissione ai corsi di cui all'Art. 2 è presentata dall'allievo al Direttore della Scuola presso cui intende frequentare il corso ed è corredata dalla documentazione prevista dal D.P.R. 133/2010, con particolare riferimento all'art. 16 dello stesso

#### Art. 4 - SVOLGIMENTO DEI CORSI

1. I corsi di cui all'Art. 2 sono costituiti da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche conformi ai programmi didattici stabiliti dall'Aero Club d'Italia e redatti ai sensi del D.P.R. 133/2010, con particolare riferimento all'art. 17 dello stesso. Le esercitazioni pratiche sono annotate a cura dell'istruttore su apposito statino predisposto dall'Ae.C.I., che è conservato dalla scuola per un periodo di 5 anni successivi alla chiusura del corso. Le missioni da solista trascritte sugli statini dei voli sono controfirmate anche dal Direttore della Scuola.
2. Sono di ausilio ai programmi teorico/pratici i testi specifici consigliati dal Direttore della Scuola o, eventualmente, da Ae.C.I., per tutte le materie previste dal corso.
3. L'attività didattica viene svolta per la parte teorica nell'aula didattica e, per la parte pratica, sulla pista di base e sulle altre piste indicate nel modello ST. Agli allievi che sosterranno l'esame su di un altro campo è consentito svolgervi attività didattica, purché coordinata con la scuola che gestisce tale campo.

#### Art. 5 - ATTIVITA' DA SOLISTA

1. Le missioni in volo da solista sono effettuate con l'autorizzazione dell'istruttore della scuola ove è svolto il corso e con le modalità da questi indicate secondo i programmi di addestramento.

#### Art. 6 - ATTIVITA' ADDESTRATIVE COMPLEMENTARI

1. Sono attività addestrative complementari a quelle già previste dall'Art. 2 del presente regolamento, tutte le attività didattiche effettuate dagli istruttori della Scuola finalizzate a:
  - a. ripresa volo;
  - b. addestramento per il perfezionamento della condotta dei mezzi;
  - c. passaggio macchina dello stesso tipo e classe.
  - d. volo di familiarizzazione propedeutico all'iscrizione al corso.
2. L'attività didattica è stabilita dalla Scuola in funzione delle diverse tipologie di addestramento.
3. Nei casi previsti dal comma 1 la Scuola è esonerata dagli obblighi di cui all'Art. 2. del presente regolamento, salvo il rispetto delle norme vigenti, in particolare per quanto concerne le coperture assicurative.

4. La scuola, previa notifica all'Ae.C.I., ha facoltà di far svolgere le attività addestrative complementari sul mezzo messo a disposizione dal candidato. La notifica viene allegata alla ST della scuola e alla conclusione dell'addestramento ne verrà esclusa. Restano fermi gli obblighi normativi per la corretta gestione dell'attività didattica, con particolare riguardo alle coperture assicurative di Legge.

#### Art.7 - CLASSI E ABILITAZIONI

1. Considerato che nel settore V.D.S. esistono diverse tipologie di apparecchi, le cui caratteristiche di volo si differenziano sensibilmente in funzione dell'architettura e dei sistemi di pilotaggio, sono istituite le seguenti classi e tipi di apparecchi, di cui agli allegati tecnici al D.P.R. 133/2010, ai quali si aggiungono il paramotore e il paracarrello, che si identificano con le caratteristiche appresso indicate:

- Entrambi si compongono di un'ala assimilabile a quelle utilizzate per il parapendio (classe del VDS/VL), che sostiene in volo equipaggio e sistema motopropulsivo;
- Il paramotore prevede decollo e atterraggio a piedi, ha il motore installato su di un telaio che viene indossato come uno zaino.
- Il paracarrello è munito di carrello su ruote che sostiene il motore ed ospita l'equipaggio, effettua decollo ed atterraggio su ruote.

2. Classi di apparecchi V.D.S./V.M.:

- a. MULTIASSI,
- b. ELICOTTERO,
- c. PARAMOTORE e PARACARRELLO,
- d. PENDOLARE,

2. In funzione delle diverse classi di cui sopra, sono previste le seguenti abilitazioni per tipo:

- a. MULTIASSI:

- 1) Ala fissa Terrestre;
- 2) Ala fissa idro;
- 3) Motoalante – ala fissa terrestre;
- 4) Autogiro;
- 5) Autogiro idro.

- b. PENDOLARE:

- 1) pendolare terrestre;
- 2) pendolare idro.

c. ELICOTTERO:

- 1) Elicottero terrestre;
- 2) Elicottero idro.

d. PARAMOTORE E PARACARRELLO;

3. preso atto che i programmi didattici del motoalianti comprendono per intero anche la parte riguardante l'ala fissa terrestre, i possessori dell'abilitazione su motoalianti possono richiedere d'ufficio l'abilitazione all'ala fissa terrestre.
4. Per il conseguimento di un'abilitazione successiva a quella ottenuta con il rilascio dell'attestato, sono necessari il possesso dell'attestato con visita medica in corso di validità nonché la partecipazione ad uno dei corsi previsti dall'Art. 2, svolto secondo le seguenti modalità:
  - a. Abilitazione all'interno di una classe per la quale già si possiede un'abilitazione:
    - il candidato segue un corso specifico, svolto presso una Scuola certificata;
    - la Scuola, in relazione al tipo di abilitazione da conseguire ed all'esperienza del pilota stabilisce un programma teorico/pratico comprensivo di un volo da solista da effettuarsi al termine dell'attività, sull'apparecchio per il quale si richiede l'abilitazione. L'idoneità dell'allievo è valutata dall'istruttore che ha tenuto il corso e dal Direttore della scuola;
  - b. in caso di idoneità al conseguimento dell'abilitazione, il Direttore della Scuola presso la quale si è svolto il corso provvede a registrare l'abilitazione sull'attestato, ed invia all'Ae.C.I. la documentazione relativa
  - c. Conseguimento di una prima abilitazione per classe:
    - il candidato segue un corso specifico, secondo il programma didattico teorico/pratico approvato dall'Aero Club d'Italia;
    - la Scuola, in relazione al tipo di abilitazione da conseguire ed all'esperienza del pilota, può prevedere dei percorsi formativi specifici, esentando l'allievo dalle parti del programma per il quale risulta preparato, prevedendo comunque l'attività di volo da solista;
    - durante la prova d'esame finale, l'Esaminatore verifica che il candidato sia in possesso delle conoscenze teoriche specifiche per la nuova classe e tipo di apparecchio. La prova d'esame pratico, da effettuarsi sul mezzo di cui si chiede l'abilitazione, è svolta con la presenza a bordo dell'Esaminatore. In caso di esito positivo dell'esame, quest'ultimo provvede a registrarlo sull'attestato del candidato. La scuola provvederà successivamente a inviare i prescritti documenti all'Ae.C.I. per le necessarie registrazioni;
    - limitatamente alla classe paramotore l'Esaminatore segue la prova da terra.
    - Per gli allievi che provengono dalla classe paramotore e paracarrello, l'esame dovrà essere comprensivo della prova teorica e pratica di cui agli artt. 10 ed 11 del presente regolamento.

## Art. 8 - SVOLGIMENTO CORSI PER DISABILI

1. Gli allievi disabili frequentano i corsi finalizzati al conseguimento dell'attestato di idoneità, delle qualifiche e delle abilitazioni, previste dal D.P.R. 133/2010 con particolare riferimento agli artt. 16 e 17 dello stesso, presso le Scuole appositamente attrezzate in relazione al tipo di disabilità dell'allievo.
2. La Scuola notifica all'Ae.C.I. l'avvenuto adattamento dell'apparecchio, utilizzato per i corsi, alle necessità degli allievi disabili, indicando gli adattamenti cui è stato sottoposto l'apparecchio
3. L'attestato rilasciato al pilota disabile contiene l'indicazione che l'apparecchio utilizzato deve essere adattato alle sue necessità specifiche.

## Art. 9 - PROVA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO

1. La prova d'esame per il conseguimento dell'attestato previsto dall'Art. 11 comma 1 del D.P.R. 133/2010 comprende una prova d'esame di teoria, da svolgersi prioritariamente e una prova d'esame pratica.
2. L'esito negativo riportato nella prova pratica non comporta l'obbligo di ripetere anche la prova teorica, ove già superata, e soltanto nel caso in cui la prova pratica venga sostenuta con esito positivo entro sei mesi da quella teorica.
3. La Scuola, entro i 5 giorni lavorativi successivi al completamento dell'esame, invia il verbale d'esame e i documenti previsti dalla vigente normativa all'Ae.C.I., che, verificata la correttezza della documentazione presentata, rilascia l'attestato.
4. Alla sessione d'esame potranno partecipare anche allievi di altre scuole certificate, purché abbiano completato l'iter formativo.

## Art. 10 - PROVA D'ESAME DI TEORIA

1. Su richiesta di una o più Scuole l'AeCI autorizza la sessione d'esame.
2. A cura della Scuola i candidati sono iscritti alla prova di esame con notificazione da inviare all'AeCI con preavviso di almeno 15 giorni.
3. La Scuola attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che i candidati sono in possesso della documentazione richiesta.

L'Esaminatore è designato dall'Ae.C.I. tra gli Istruttori Esaminatori nominati dal Consiglio Federale ed è coadiuvato dal Direttore e da un Istruttore della Scuola che organizza la prova di esame. L'AeCI ha facoltà di inserire nella commissione un ulteriore componente. L'Esaminatore ammette alla prova i candidati verificando che i medesimi abbiano integralmente completato l'iter formativo di teoria previsto.

- La prova d'esame prevede la risposta, nel tempo massimo di 2 ore, ad un questionario composto da 70 domande scritte, a risposta multipla basate sulle materie di cui all'art. 17 del DPR 9/7/2010 n. 133. Fa eccezione la classe del paramotore, per la quale le domande previste sono 50.

Le modalità di superamento sono indicate nel programma d'esame predisposto dall'Ae.C.I. e approvato con delibera commissariale n. 246 del 29 luglio 2011.

4. Al termine della prova l'Esaminatore notifica immediatamente l'esito dell'esame ai candidati e contestualmente redige il relativo verbale d'esame.

### Art.11 - PROVA D'ESAME PRATICA

1. Su richiesta di una o più Scuole l'AeCI autorizza la sessione d'esame.
2. A cura della Scuola i candidati sono iscritti alla prova di esame con notificazione da inviare all'AeCI con preavviso di almeno 15 giorni.
3. La Scuola attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che i candidati sono in possesso della documentazione richiesta.
4. L'Esaminatore è designato dall'Ae.C.I. tra gli istruttori esaminatori nominati dal Consiglio Federale ed è coadiuvato dal Direttore e da un Istruttore della Scuola che organizza la prova di esame. L'Ae.C.I. ha facoltà di inserire nella commissione un ulteriore componente. L'Esaminatore ammette alla prova i candidati verificando che i medesimi abbiano completato l'iter formativo di pratica previsto.
5. La prova pratica è eseguita sulla pista sede di una scuola certificata dall'Ae.C.I.e consiste in una prova di volo nella quale il candidato, quale pilota ai comandi, esegue almeno un circuito completo di traffico comprendente le manovre di decollo, virata in controbasse, sottovento, virata in base, riattaccata, ulteriore circuito di traffico e atterraggio.
6. L'Esaminatore valuta l'esecuzione della prova comunicandone immediatamente al candidato l'esito. Limitatamente alle classi Multiassi, Elicottero, Pendolare, il candidato esegue la prova con l'Esaminatore a bordo del mezzo.
7. Al termine della sessione l'Esaminatore redige immediatamente il relativo verbale d'esame.
8. La scuola, al completamento della prova, invia, entro 30 giorni, il verbale d'esame e i documenti previsti dalla vigente normativa, all'Ae.C.I. il quale previa verifica di verbale d'esame unitamente ai documenti forniti convalida le prove dei candidati e rilascia l'attestato di cui all'art.11 comma 1 del DPR 9/7/2010 n. 133

### Art.12 - ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO

1. La prova di esame per il rilascio dell'abilitazione al volo con passeggero è svolta presso la Scuola di volo che abbia notificato ad AeCI la richiesta con preavviso di almeno 15 gg. dalla data indicata nella domanda.
2. Sono ammessi all'esame i candidati in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11 comma 2 lett. B) del D.P.R. 133/2010, che abbiano svolto almeno 3 ore di volo in addestramento con l'Istruttore della Scuola che presenta il candidato.
3. La scuola, previa notifica all'Ae.C.I., ha facoltà di far svolgere l'attività didattica sul mezzo messo a disposizione dal candidato. La notifica viene allegata alla ST della scuola ed alla conclusione dell'addestramento ne verrà esclusa. Restano fermi gli obblighi normativi per la corretta gestione dell'attività didattica, con particolare riguardo alle coperture assicurative di Legge.
4. Limitatamente alle classi Multiassi, Elicottero, Pendolare, il candidato esegue la prova con l'Esaminatore a bordo del mezzo; per la classe Paramotore l'Esaminatore

designa, quale passeggero, unicamente l'Istruttore della Scuola che presenta l'esaminando.

5. La prova per il rilascio dell'abilitazione al volo con passeggero è effettuata dal candidato con le modalità di cui all'Art. 17 comma 3 del D.P.R. 133/2010. La prova pratica comprende, tra l'altro, la valutazione della capacità di condurre in piena sicurezza il velivolo anche in caso di emergenza nonché un briefing avente ad oggetto la pianificazione di un volo di trasferimento nonché il comportamento che il passeggero deve tenere a bordo anche in caso di abbandono del mezzo.
6. L'abilitazione al volo con passeggero è valida limitatamente alla classe e al tipo per i quali si è superato l'esame di cui al comma precedente.

### Art.13 - CORSO DI FONIA AERONAUTICA

1. Il corso di fonia aeronautica previsto dall'Art. 11 comma 9 lett. D) del D.P.R. 133/2010 è svolto dalla Scuola abilitata ai sensi dell'Art. 11 comma 11 del suddetto D.P.R..
2. L'Aero Club d'Italia riconosce validità ai corsi i cui programmi didattici siano conformi a quanto previsto dai documenti I.C.A.O. in vigore per il rilascio del certificato di radiotelegrafia aeronautica ed in particolare dall'ANNEX 10 e dal doc. 9432 I.C.A.O., nonché dalla pertinente normativa nazionale o comunitaria. La rispondenza a tali requisiti è attestata dal Direttore della Scuola che presenta il candidato all'esame di cui all'art 11 comma 9 lett. D) del D.P.R. 133/2010.

### Art.14 - QUALIFICA DI PILOTA VDS AVANZATO

1. Sono ammessi al corso per ottenere la qualifica di pilota VDS avanzato, i candidati in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11 comma 9 D.P.R. 133/2010.
2. Il corso e l'esame per il conseguimento della qualifica di pilota V.D.S. avanzato sono svolti dalla Scuola abilitata ai sensi dell'Art.11 comma 12 D.P.R. 133/2010, secondo il programma didattico approvato. La scuola V.D.S. successivamente invia ad Ae.C.I., per le opportune registrazioni, la documentazione attestante l'esito positivo dell'esame sottoscritta dall'Istruttore e dal Direttore della Scuola. L'esito positivo dell'esame è annotato sull'attestato del candidato dal Direttore della Scuola. La qualifica è successivamente trascritta da parte di AeCI sul certificato emesso in occasione del primo rinnovo utile successivo. Il corso si svolge con le modalità previste dall'Art. 17 comma 4 e 5 D.P.R. 133/2010.
3. La scuola, previa notifica all'Ae.C.I., ha facoltà di far svolgere l'attività didattica e l'esame finale sul mezzo messo a disposizione dal candidato. La notifica viene allegata alla ST della scuola ed alla conclusione dell'addestramento ne verrà esclusa. Restano fermi gli obblighi normativi per la corretta gestione dell'attività didattica, con particolare riguardo alle coperture assicurative di Legge.
4. Ai fini del rinnovo della qualifica di cui all'Art. 11, comma 13, del D.P.R. 133/2010, la Scuola verifica con una prova orale che il candidato sia aggiornato sulle materie di cui all'Art. 17 comma 4 lett. a), b) e c) del suddetto D.P.R., nonché con una prova in volo, della durata di almeno 45 minuti, che il candidato sia addestrato alla condotta dell'apparecchio nell'ambito degli spazi aerei e dei circuiti aeroportuali descritti nell'Art. 17 comma 5 del D.P.R. 133/2010. Sono esentati dalle suddette prove coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 10 dell'art. 11 del DPR 133/2010.

Sono altresì esentati dalle suddette prove gli istruttori VDS avanzato che presentano una dichiarazione, firmata dal Direttore della scuola, che attesti che l'interessato ha svolto attività regolare e continuativa quale istruttore di VDS avanzato. Qualora la funzione di Direttore della Scuola e di Istruttore di VDS avanzato si dovessero identificare nella stessa persona, il richiedente dovrà produrre una autocertificazione, redatta nelle forme di legge, che attesti l'attività dallo stesso svolta come istruttore VDS avanzato. L'Aero Club d'Italia si riserva di effettuare gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte."

5. All'esito positivo di entrambe le prove il Direttore della Scuola rilascia il nulla osta che è annotato sull'attestato e ne dà comunicazione mediante notifica ad Ae.C.I. che lo trascrive sul certificato emesso in occasione del primo rinnovo utile successivo.
6. La qualifica di pilota avanzato è valida per tutte le classi e i tipi per i quali il pilota abbia l'abilitazione.

#### Art.15 - ABILITAZIONE AL VOLO IN FORMAZIONE

1. Il volo in formazione è condotto nel rispetto delle vigenti regole dell'aria e dei relativi regolamenti applicabili.
2. Il corso per l'abilitazione al volo in formazione di cui all'Art. 11 comma 14 del D.P.R. 133/2010, è svolto dalle Scuole abilitate che si attengono al programma didattico stabilito da Ae.C.I.
3. La scuola, previa notifica all'Ae.C.I., ha facoltà di far svolgere l'attività didattica sul mezzo messo a disposizione dal candidato. La notifica viene allegata alla ST della scuola ed alla conclusione dell'addestramento ne verrà esclusa. Restano fermi gli obblighi normativi per la corretta gestione dell'attività didattica, con particolare riguardo alle coperture assicurative di Legge.
4. L'esame per il conseguimento della abilitazione al volo in formazione è svolto dalla Scuola abilitata ai sensi dell'Art.11 comma 12 del D.P.R. 133/2010.
5. La Scuola svolge il corso utilizzando apparecchi che abbiano prestazioni e caratteristiche di volo tra loro omogenee.
6. In caso di esito positivo dell'esame, questo è annotato sull'attestato del candidato dal Direttore della Scuola. La Scuola invia quindi all'Ae.C.I., per le opportune registrazioni, la documentazione prevista, sottoscritta dall'Istruttore e dal Direttore della scuola.
7. La qualifica è successivamente trascritta da parte di Ae.C.I. sull'attestato emesso in occasione del primo rinnovo utile successivo.

#### Art. 16 - ABILITAZIONE AL TRAINO

1. Il corso per l'abilitazione al traino di cui all'Art. 11 comma 14 del D.P.R. 133/2010 è svolto dalle Scuole abilitate ai sensi dello stesso articolo.
2. Il corso si svolge con le modalità previste dall'Art. 17 comma 3 del D.P.R. 133/2010.
3. La scuola, previa notifica all'Ae.C.I., ha facoltà di far svolgere l'attività didattica sul mezzo messo a disposizione dal candidato. La notifica viene allegata alla ST della

scuola ed alla conclusione dell'addestramento ne verrà esclusa. Restano fermi gli obblighi normativi per la corretta gestione dell'attività didattica, con particolare riguardo alle coperture assicurative di Legge.

4. L'esame per il conseguimento della abilitazione al traino è svolto dalla Scuola abilitata ai sensi dell'Art.11 comma 14 del D.P.R. 133/2010 che, successivamente, invia all'Ae.C.I., per le opportune registrazioni, la documentazione attestante l'esito positivo dell'esame sottoscritta dall'Istruttore e dal Direttore della scuola.
5. L'esito positivo dell'esame è annotato sull'attestato del candidato dal Direttore della Scuola.
6. La qualifica è successivamente trascritta da parte di Ae.C.I. sull'attestato emesso in occasione del primo rinnovo utile successivo.

### Art.17 - QUALIFICA DI ISTRUTTORE

1. Il Consiglio Federale indice i corsi per Istruttore previsti dagli Art. 18 e 19 del D.P.R. 133/2010 avuto riguardo, anche, alle richieste pervenute dagli Aero Club Federati, dagli Enti Aggregati, dalla competente Commissione tecnica e dai singoli piloti.
2. Il corso istruttori si articola in tre distinte fasi:
  - a. Prova selettiva;
  - b. Lezioni teoriche e pratiche;
  - c. Esame finale.
3. Per accedere al corso Istruttori è necessario un iniziale tirocinio della durata di almeno 6 mesi, le cui modalità di valutazione sono esplicitate nelle linee guida dell'Aero Club d'Italia, presso una Scuola certificata dall'Ae.C.I.. Per essere ammesso al tirocinio il candidato deve essere in possesso dell'abilitazione al biposto per il tipo di apparecchio per il quale si intende partecipare al corso.
4. La Scuola notifica all'Ae.C.I. l'inizio del periodo di tirocinio di ciascun candidato. Al termine del tirocinio la Scuola redige una relazione nella quale indica le attività svolte nella scuola e, conseguentemente, le attitudini all'insegnamento. In caso di valutazione negativa devono essere evidenziate le ragioni di tale giudizio. La relazione deve essere consegnata al tirocinante, che la alleggerà alla domanda di ammissione al corso istruttori, ed è inviata all'Ae.C.I. in copia per la valutazione da parte della Commissione incaricata di svolgere il corso istruttori V.D.S.. La valutazione positiva consente l'ammissione alla prova selettiva. In caso di valutazione negativa il candidato svolge nuovamente il periodo di tirocinio di cui al comma 3. La valutazione positiva rimane valida per 5 anni.
5. Per essere ammessi alla prova selettiva è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 del D.P.R. 133/2010 e dell'idoneità al tirocinio. Questa si articola in una prova selettiva teorica e pratica.
6. La prova d'esame di teoria consiste in un in un minimo di 100 domande a risposta multipla basate sulle materie di cui all'Art. 17 del D.P.R. 133/2010. Le modalità di superamento sono indicate nel programma d'esame predisposto dall'Ae.C.I.
7. La prova di esame pratica consiste in prove di volo svolte con l'Esaminatore a bordo. Limitatamente alla classe paramotore gli esaminatori seguono le prove da terra.

8. Il superamento della prova d'esame di teoria e della prova d'esame pratica consente l'ammissione alla seconda fase del corso e rimane valida per 3 anni.
9. La seconda fase del corso si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
10. Le lezioni teoriche sono composte da almeno 30 ore dedicate all'apprendimento della didattica e tecnica di insegnamento a cura della Commissione o di docenti designati da Ae.C.I., nonché da ulteriori 20 ore durante le quali i candidati espongono argomenti relativi alle materie previste dall'Art. 17 comma 2 del D.P.R. 133/2010.
11. Le esercitazioni di volo consistono nello svolgimento di missioni di volo con un componente la Commissione a bordo.
12. Il corso si conclude con la terza fase, durante la quale si svolgono gli esami finali, della durata di almeno due giorni.
13. La terza fase del corso si svolge con l'esposizione della lezione prevista dall'Art. 19 lett. B) del D.P.R. 133/2010, nonché con lo svolgimento di una lezione di volo. E' dichiarato idoneo il candidato che abbia superato positivamente tutte le prove d'esame. La Commissione decide a maggioranza.
14. Il verbale d'esame, sottoscritto da tutti i componenti, deve essere trasmesso all'Aero Club d'Italia a cura del Presidente della Commissione.
15. I piloti già istruttori V.D.S. accedono alle prove di esame, di cui al comma 13, al fine di ottenere l'abilitazione per classi e tipi diversi, purché già in possesso dell'abilitazione, con trasporto del passeggero per lo specifico tipo richiesto.
16. La domanda per le prove d'esame di cui al n. 15 del presente articolo può essere presentata, tramite una scuola certificata per il tipo di apparecchio per il quale si richiede l'esame, al di fuori dei corsi istruttori. In questo caso, l'Ae.C.I. nomina una apposita Commissione, ai sensi dell'Art. 21 del presente Regolamento, che svolgerà la prova d'esame presso la scuola che ha presentato il candidato.
17. Ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 18 comma 2 lettera c) del D.P.R. 133/2010 per partecipare al corso istruttori, sono ammessi i piloti in possesso da almeno tre anni di una licenza di volo o di un brevetto di pilota militare in corso di validità e corrispondente al tipo per il quale si intende frequentare il corso, anche se l'attestato V.D.S. è stato rilasciato da meno di tre anni e il biposto da meno di uno.

#### Art.18 - QUALIFICA DI ISTRUTTORE VDS AVANZATO

1. La qualifica di Istruttore V.D.S. avanzato è rilasciata dall'Aero Club d'Italia agli istruttori V.D.S. in possesso dei requisiti di cui all'Art. 18 comma 3 del D.P.R. 133/2010.
2. L'esame per il conseguimento della qualifica di Istruttore VDS Avanzato, di cui all'art. 18 del D.P.R.133/2010, viene svolto durante un corso istruttori V.D.S./V.M., istituiti in base all'art. 17 del presente Regolamento. E' tuttavia facoltà del candidato presentare richiesta, per il tramite di una scuola abilitata al rilascio della qualifica di pilota avanzato, per sostenere l'esame al di fuori di un corso istruttori. In questo caso, l'Ae.C.I. nomina una apposita Commissione, ai sensi dell'Art. 21 del presente Regolamento, che svolgerà la prova d'esame presso la scuola che ha presentato il candidato.

## Art. 19 - RILASCIO DELLA QUALIFICHE V.D.S. AI TITOLARI DI LICENZE AERONAUTICHE O DI BREVETTI DI PILOTA MILITARE

1. L'Ae.C.I. rilascia d'ufficio ai titolari di licenze aeronautiche o di brevetto di pilota militare per il pilotaggio di velivoli o elicotteri con abilitazioni in corso di validità o scadute da meno di un anno l'attestato per il volo da diporto o sportivo con abilitazione al tipo di apparecchio corrispondente alla licenza o al brevetto presentato, e, eventualmente, l'abilitazione al trasporto del passeggero.
2. Viene rilasciata la qualifica di pilota V.D.S. avanzato ai possessori di attestato V.D.S. e titolari di licenze aeronautiche o di brevetto di pilota militare, le cui abilitazioni siano in corso di validità o scadute da meno di un anno.
3. Ai titolari di attestato V.D.S. in corso di validità e dell'abilitazione di FI (Flight Instructor) per i piloti civili o, della qualifica di istruttore militare che abbia frequentato il corso di metodo didattico, in corso di validità o scaduta da meno di un anno, viene rilasciata d'ufficio la qualifica di istruttore V.D.S.
4. Ai titolari di attestato VDS avanzato in possesso degli stessi requisiti di cui sopra verrà rilasciata la qualifica di istruttore VDS avanzato. In entrambe i casi la qualifica verrà rilasciata per il tipo di apparecchio corrispondente ai titoli posseduti
5. Per ottenere il rilascio dei suddetti titoli, l'interessato dovrà presentare la relativa domanda, corredata dei documenti richiesti. Effettuate le opportune verifiche, l'Ae.C.I. provvederà a rilasciare il titolo.

## Art.20 - ALBO ISTRUTTORI

1. L'Aero Club d'Italia istituisce e aggiorna periodicamente l'albo degli istruttori abilitati a tenere i corsi di cui agli Artt. 15 e 17 del D.P.R. 133/2010 indicando per ciascuno le rispettive qualifiche.
2. L'Albo è pubblicato sul sito internet dell'AeCI.

## Art.21 - COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

1. Le Commissioni per il conseguimento della qualifica di Istruttore di volo, sono nominate dall'Aero Club d'Italia e formate da un Presidente, con qualifica di istruttore esaminatore, ed almeno due Istruttori-Esaminatori che posseggono l'abilitazione ai tipi di apparecchio oggetto del corso.
2. La Commissione nominata per la prima e la seconda fase del corso non può avere la medesima composizione di quella che svolgerà la terza fase. Fa eccezione il Presidente della Commissione nominata per lo svolgimento della prima e seconda fase, che viene inserito tra i componenti la Commissione incaricata di seguire la terza fase, al fine di garantire l'indispensabile supporto conoscitivo dell'attività di formazione svolta.
3. Limitatamente alla seconda fase, la Commissione può essere integrata dall'Ae.C.I. con relatori, anche non in possesso della qualifica di istruttori esaminatori V.D.S., esperti nelle specifiche materie tecniche.

4. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.

#### Art.22 - NOMINA AD ISTRUTTORE-ESAMINATORE

1. L'Ae.C.I. nomina gli Istruttori Esaminatori V.D.S. in base alle esigenze riscontrate.
2. L'Ae.C.I. nomina gli istruttori Esaminatori V.D.S. a domanda degli interessati, in base alle esigenze riscontrate e a proprio insindacabile giudizio. La qualifica di istruttore esaminatore V.D.S. e di Istruttore Avanzato - Esaminatore V.D.S. sono rilasciati dall'Ae.C.I. all'Istruttore V.D.S. o all'Istruttore Avanzato V.D.S. che comprovi di aver svolto significativa attività didattica per almeno 4 anni, valutata secondo i seguenti criteri da attestare per ogni tipo di apparecchio per il quale si richiede la qualifica:
  - a. essere in attività come Istruttore V.D.S./V.M.;
  - b. aver formato non meno di 10 allievi idonei;
  - c. curriculum controfirmato dai direttori delle scuole dove si è svolta attività.
3. E' facoltà dell'Ae.C.I. di rifiutare i suddetti rilasci o di non impiegare l'Esaminatore nei casi in cui ne rilevi la motivata esigenza.
4. La qualifica di Esaminatore non ha scadenza, purché il titolare sia in possesso di attestato con visita medica in corso di validità ed abbia partecipato ai corsi di aggiornamento indetti dall'Ae.C.I., che devono comprendere anche una prova di volo.
5. La qualifica di Istruttore-Esaminatore V.D.S., consente di svolgere le seguenti funzioni, limitatamente al tipo di apparecchio per il quale si possiede la nomina ad Esaminatore:
  - a. Commissario d'esame nelle sessioni per il conseguimento dell'attestato di volo da diporto o sportivo e per il conseguimento delle abilitazioni;
  - b. Commissario nelle sessioni di esame indette per il conseguimento della qualifica di Istruttore V.D.S. o di Istruttore V.D.S. Avanzato e per il conseguimento delle relative abilitazioni;
  - c. Relatore-Commissario nei corsi di formazione ed aggiornamento istruttori V.D.S. ed istruttori-esaminatori V.D.S. dove previsto.
6. E' considerato istruttore esaminatore avanzato l'esaminatore in possesso della qualifica di istruttore avanzato.

#### Art. 23 - CONVERSIONE DI ATTESTATO PILOTA RILASCIATO DA PAESE COMUNITARIO O TERZO

1. Gli attestati e le abilitazioni rilasciate da paesi comunitari o terzi che siano riconosciuti in base all'Art. 11 comma 7 del D.P.R. 133/2010, conseguite da cittadini italiani o comunitari residenti in Italia, sono convertiti dall'Ae.C.I. nell'attestato equivalente, dietro presentazione di una domanda corredata di Nulla Osta della Questura e della documentazione comprovante le abilitazioni possedute.

2. Qualora i titoli di cui si chiede la conversione non siano in lingua inglese il richiedente allega una traduzione giurata.

#### Art. 24 - VISITE MEDICHE E CONVALIDA DELL'ATTESTATO PILOTA

1. Alla scadenza della visita medica, l'attestato deve essere convalidato dall'Aero Club d'Italia a seguito di presentazione di un nuovo certificato di idoneità psicofisica, rilasciato da uno degli organismi previsti dall'Art. 13 del D.P.R. 133/2010. Nel caso in cui il suddetto certificato riportasse una data inferiore ai due anni sarà ritenuta valida la data apposta dal medico.
2. Come stabilito dall'Art. 12 comma 2 del D.P.R. 133/2010, i titolari di licenze aeronautiche in possesso della relativa certificazione medica, possono utilizzarla per la convalida dell'attestato.
3. Unitamente alla certificazione medica di idoneità psicofisica il richiedente attesta di aver svolto, nel periodo trascorso, attività di volo con regolarità quale pilota responsabile.
4. Nel caso di convalida pervenuta all'Ae.C.I. dopo oltre un anno dalla scadenza della certificazione di idoneità psicofisica, è allegata alla domanda una dichiarazione rilasciata da una Scuola V.D.S. attestante la ripresa dell'attività di volo per ogni tipo di apparecchio per il quale si possiede l'abilitazione e, se posseduta l'abilitazione, in biposto.
5. I titolari di licenze aeronautiche in corso di validità allegano copia della licenza in corso di validità in sostituzione della ripresa volo, esclusivamente per il tipo corrispondente alla licenza posseduta.
6. la scuola che svolge la ripresa dei voli dovrà aver cura di seguire procedure differenziate in base alle qualifiche possedute dal pilota, biposto o avanzato.

## CAPO TERZO

### *Sospensione attestati/qualifiche – verifica della idoneità*

#### Art. 25 – ORGANI PREPOSTI ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTESTATO E DELLE QUALIFICHE ED ALLA VERIFICA DELLA IDONEITA' PSICO-FISICA E TEORICO-PRATICA

1. Sono preposti all'applicazione dell'art.3 comma 4 dpr133-2010 :
  - Il Direttore Generale dell'Ae.C.I;
  - La Commissione di Valutazione Idoneità;
  - Il Consiglio Federale.
2. La Commissione di Valutazione Idoneità è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da un Presidente e da due Istruttori-Esaminatori VDS/VL e rimane in carica per quattro anni.
3. L'Aero Club d'Italia, nel rispetto della normativa vigente, può emanare provvedimenti per fronteggiare situazioni impreviste ovvero contingenti che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione aerea degli apparecchi VDS e che possano inficiare la sicurezza dell'attività didattica.

#### Art. 26 - SOSPENSIONE DELL'ATTESTATO V.D.S.

1. L' AeCI, su accertata infrazione alle norme di circolazione e/o di comportamenti che hanno o avrebbero potuto compromettere la sicurezza del volo, verificata la responsabilità del pilota, procede alla sospensione dell'attestato di idoneità VDS.
2. In caso di sospensione pari o superiore ai sei mesi, l'interessato dovrà ripetere l'esame di rilascio durante una delle sessioni previste da AeCI. In caso in cui il pilota fosse in possesso di abilitazione per il trasporto del passeggero l'esame dovrà essere comprensivo di quello previsto per il relativo rilascio.

#### Art. 27 - MODALITÀ APPLICATIVE SANZIONI

1. Le sanzioni disciplinari, intese come strumenti educativi e preventivi per la salvaguardia della sicurezza del volo, devono essere commisurate alla gravità delle violazioni e non lesive della dignità personale.
  - a. Fattispecie tipiche  
Sono soggette a sanzionamento le violazioni volontarie delle leggi in vigore e dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 25 n.3ed i comportamenti che possono compromettere la sicurezza del volo, l'incolumità del pilota, del passeggero, di terzi nonché delle strutture sorvolate.
  - b. Tipologia delle sanzioni  
Le infrazioni accertate, graduate in funzione della loro gravità, sono sanzionate con:
    - richiamo scritto;

- sospensione dell'attestato di idoneità da 1(uno) a 24 (ventiquattro) mesi;

2. Le Suddette sanzioni devono essere applicate seguendo i criteri di seguito illustrati:

| FATTISPECIE SANZIONABILI                                                                   | SANZIONI           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| sistemi di sicurezza passiva                                                               | richiamo - 8 mesi  |
| aree per decollo e atterraggio                                                             | richiamo - 12 mesi |
| circolazione aerea: restrizioni/divieti/norme di sicurezza                                 | richiamo - 24 mesi |
| idoneità psicofisica: validità attestato/qualifiche attività VDS                           | 1 - 12 mesi        |
| attività istruzionale: idoneità psicofisica - idoneità/validità attestato/qualifiche       | 1 - 24 mesi        |
| assicurazione obbligatoria                                                                 | 1 - 24 mesi        |
| dichiarazioni mendaci                                                                      | richiamo - 24 mesi |
| codice di comportamento                                                                    | richiamo - 24 mesi |
| qualora l'indisciplina venga reiterata entro 5 anni, sarà applicata una sanzione superiore |                    |

3. la Commissione di Valutazione, a prescindere dalla sanzione applicata, qualora ritenuto necessario per oggettive motivazioni, può richiedere all'interessato di sostenere un esame con un Esaminatore designato dall'AeCI. a proprio insindacabile giudizio

4. Nella graduazione della sanzione irrogata si considerano le eventuali circostanze aggravanti ed attenuanti connesse con l'evento che, di norma, riguardano:

a. aggravanti:

- aver cagionato danni a persone o all'altrui proprietà ;
- aver condotto le operazioni di volo sotto l'influenza di alcool o sostanze stupefacenti;
- aver subito l'applicazione di sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
- possedere la qualifica di istruttore .

b. attenuanti:

- assenza di dolo
- non aver cagionato concreto/reale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea.

5. Competenze

Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Federale sentito il parere della Commissione di Valutazione designata.

6. Procedura

il Direttore Generale dell'Ae.C.I., ricevuta la segnalazione, informa il pilota e la Commissione di Valutazione Idoneità della presunta violazione.

Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.

La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede, nonché tutti i dati necessari all'accertamento ed alla

valutazione della condotta; procede alla eventuale audizione personale del pilota e dei testimoni.

All'audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore.

La Commissione di Valutazione, valutati tutti i dati raccolti, può:

- disporre l'archiviazione
- formulare, ove ritenuto, nei confronti del pilota un richiamo scritto;
- proporre al Consiglio Federale il periodo di sospensione ritenuto più opportuno.

Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti e, ove ritenuto necessario, sentito nuovamente l'incolpato, delibera, l'archiviazione della procedura o irroga la sanzione ritenuta adeguata.

Il procedimento disciplinare dovrà concludersi entro 90 giorni dall'acquisizione di tutti i dati di cui al precedente comma 3.

#### 7. Impugnazioni

Avverso la decisione che irroga la sanzione disciplinare è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione.

#### 8. Conservazione degli atti

- I documenti relativi alla procedura sono conservati, a cura di AeCi per 10 anni;
- le sanzioni devono essere registrate dall'Aero Club d'Italia e sono parte integrante dei dati personali relativi al Pilota V.D.S..

### Art. 28 - SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE E DI ISTRUTTORE ESAMINATORE VDS

1. L'Aero Club d'Italia ha facoltà di sospendere, per un periodo massimo di sei mesi, la qualifica di istruttore e di istruttore esaminatore V.D.S./V.M.:
  - nel caso di cui all'Art. 3 comma 4 del D.P.R. 133/2010;
  - in caso di attività didattica irregolare;
  - dichiarazioni mendaci.
2. Nei casi di particolare gravità l'Istruttore ottiene nuovamente la qualifica a seguito del superamento di una verifica teorico pratica presso una Commissione di tre Esaminatori.
3. Le sospensioni devono essere registrate dall'Aero Club d'Italia e sono parte integrante dei dati personali relativi al Pilota V.D.S.
4. La procedura da seguire è quella indicata nell'articolo precedente

### Art. 29 - ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' PSICO-FISICA DEL PILOTA

1. Nei casi previsti dall'Art. 3 comma 4 del D.P.R. 133/2010, qualora la condotta del pilota responsabile sia tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della sua idoneità psico-fisica, il Direttore Generale dell'AeCI, ricevuta la segnalazione, ne informa il pilota responsabile e la Commissione

di Valutazione Idoneità.

2. Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere, in via cautelare, l'attestato di idoneità al pilotaggio.
3. Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.
4. La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede nonché tutti i dati necessari all'accertamento ed alla valutazione della condotta.

Procede alla eventuale audizione personale del pilota responsabile e dei testimoni.

All'audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore.

5. La Commissione, valutati tutti i dati raccolti, dispone l'archiviazione della procedura oppure propone al Consiglio Federale la necessità di rinviare il pilota a visita medica presso una struttura sanitaria tra quelle di cui all'Art. 13 D.P.R. 133/2010.
6. Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti e, ove ritenuto necessario, sentito nuovamente l'incolpato, delibera, l'archiviazione della procedura ovvero dispone il rinvio a visita medica del pilota scegliendo la struttura sanitaria tra quelle di cui all'Art. 13 DPR 9/7/2010 n° 133 ed allegando copia degli atti del procedimento.
7. Il procedimento di rinvio del pilota a visita medica dovrà concludersi entro 90 giorni dall'acquisizione di tutti i dati di cui al precedente comma 3.
8. L' Ae.C.I. comunica al pilota la decisione della Commissione o del Consiglio Federale, che conclude il procedimento.
9. Le sospensioni devono essere registrate dall'Aero Club d'Italia e sono parte integrante dei dati personali relativi al Pilota V.D.S..

#### Art. 30 - ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' TEORICO-PRATICA DEL PILOTA

Qualora il pilota responsabile disattenda le prescrizioni di cui all'Art. 3 comma 1 del D.P.R. 9/7/2010 n° 133, adottando una condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l'altrui incolumità e, pertanto, tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della idoneità teorico-pratica di cui agli Artt. 15 e seguenti del D.P.R. 9/7/2010 N° 133, il Direttore Generale dell'Ae.C.I., ricevuta la segnalazione, informa il pilota e la Commissione di Valutazione Idoneità della presunta violazione.

Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere, in via cautelare, l'attestato di idoneità al pilotaggio.

Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.

La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede, nonché tutti i dati necessari all'accertamento ed alla valutazione

della condotta; procede alla eventuale audizione personale del pilota e dei testimoni.

All'audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore.

La Commissione, valutati tutti i dati raccolti, può:

- disporre l'archiviazione della procedura formulando, ove ritenuto, nei confronti del pilota un richiamo scritto;
- proporre al Consiglio Federale la necessità di rinviare il pilota ad un corso formativo di durata non inferiore a mesi tre presso una Scuola certificata designata, indicando il programma teorico – pratico del predetto corso.
- Nei casi di particolare gravità propone che il pilota debba seguire un corso formativo di durata non inferiore a mesi sei e che, nuovamente, sostenga l'accertamento previsto dal presente regolamento.

Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti e, ove ritenuto necessario, sentito nuovamente l'incolpato, delibera, l'archiviazione della procedura ovvero dispone l'invio del pilota ad un corso formativo presso una Scuola certificata, indicando il programma teorico – pratico del predetto corso e sospende in via cautelare l'attestato di idoneità al pilotaggio.

Nei casi di particolare gravità dispone che il corso formativo sia di durata non inferiore a mesi sei e che il pilota sostenga nuovamente l'accertamento previsto dal presente regolamento e sospende in via cautelare l'attestato di idoneità al pilotaggio.

Il procedimento del rinvio del pilota ad un corso formativo, dovrà concludersi entro 90 giorni dall'acquisizione di tutti i dati di cui al comma 3.

La sospensione è revocata dal Direttore Generale di Ae.C.I. su attestazione della Scuola di positivo superamento del corso teorico pratico di idoneità al pilotaggio ovvero al superamento dell'accertamento del presente regolamento.

Le sospensioni devono essere registrate dall'Aero Club d'Italia e sono parte integrante dei dati personali relativi al Pilota V.D.S..

#### Art. 31 – DICHIARAZIONI MENDACI

1. La procedura di cui all'art. 30 commi 2,3,4,5,6,7,8 si applica anche nei casi in cui risulti verosimile che il pilota abbia reso dichiarazioni mendaci in merito allo svolgimento dell'attività di volo richiesta per il conseguimento delle abilitazioni e delle qualifiche previste dal D.P.R. 133/2010.

#### Art. 32 – CODICE DI COMPORTAMENTO.

1. I piloti, gli istruttori e gli istruttori esaminatori sono tenuti a rispettare il codice di comportamento che viene allegato al presente regolamento.

## CAPO QUARTO

### *Scuole di volo per attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore*

#### Art. 33 - SCUOLE DI VOLO VDS

1. La Scuola di volo V.D.S. svolge la propria attività presso un Aero Club Federato o presso un Ente Aggregato all'Aero Club d'Italia.
2. Le scuole V.D.S. devono essere autorizzate a svolgere attività didattica per ciascuna delle seguenti classi e tipi di apparecchio, di cui all'Art. 7 del presente regolamento:
  - a. **MULTIASSI:**
    - 1) Ala fissa Terrestre;
    - 2) Ala fissa idro;
    - 3) Motoalante – ala fissa terrestre;
    - 4) Autogiro;
    - 5) Autogiro idro.
  - b. **PENDOLARE:**
    - 1) pendolare terrestre;
    - 2) pendolare idro.
  - c. **ELICOTTERO:**
    - 1) Elicottero terrestre;
    - 2) Elicottero idro.
  - d. **PARAMOTORE E PARACARRELLO;**

#### Art. 34 - REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

1. Per ottenere la necessaria certificazione, le Scuole di volo devono possedere i requisiti indicati nel presente Capo e riferibili a:
  - a. Sede;
  - b. Personale;
  - c. Mezzi e attrezzature;
  - d. Materiale didattico.

### Art. 35 - RILASCIO CERTIFICAZIONE

1. La certificazione per la classe e il tipo richiesti é rilasciata a cura dell'AeCI sulla base della documentazione prodotta, di cui al successivo articolo 37, ed a seguito di una visita ispettiva, obbligatoria in occasione della 1^ certificazione, e facoltativa, da valutare caso per caso, in occasione della richiesta ad operare con ulteriori tipi di apparecchi.
2. L'Aero Club d'Italia pubblica, ed aggiorna periodicamente, l'albo delle Scuole la cui certificazione è in corso di validità specificando l'elenco degli istruttori abilitati ad operare in ciascuna Scuola.
3. La certificazione della scuola non ha scadenza a condizione che permangano i requisiti indicati all'art. 37 e riportati nella scheda tecnica della scuola stessa. Qualora la documentazione di cui al suddetto art. 37 dovesse essere oggetto di aggiornamento, la scuola è obbligata ad inviare all'Aero Club d'Italia tempestiva comunicazione al fine del mantenimento della relativa certificazione.

### Art. 36 - REGOLAMENTO SCUOLA e Modello Scheda Tecnica (Mod. ST)

1. Ogni Scuola deve dotarsi di un Regolamento e del Mod. ST, conformi a quello predisposto dall'Ae.C.I.

### Art. 37 - AUTORIZZAZIONE AD OPERARE

1. Per ottenere dall'AeCI l'autorizzazione ad operare, il legale rappresentante dell'Ente Aggregato, o dell'Aero Club Federato, deve presentare una domanda in carta semplice allegando:
  - a. l'indicazione della pista, della scuola e della relativa aula didattica ove la Scuola esercita l'attività indicando la classe e il tipo, specificando il centro di quest'ultima con coordinate sessagesimali approssimate ad 1 secondo.
  - b. il Regolamento della scuola;
  - c. la Scheda Tecnica della Scuola (Mod. ST) compilata nelle sue parti;
  - d. schema dei circuiti di traffico;
  - e. carta aeronautica delle zone di lavoro evidenziando eventuali zone vietate limitrofe all'area di lavoro;
  - f. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità del campo a quanto previsto nel presente regolamento;
  - g. documentazione attestante la disponibilità delle aree di decollo, atterraggio e rimessaggio prevista dall'Art. 6 DPR 9/7/2010 n° 133 e degli apparecchi inseriti nel modello "ST";
  - h. copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ENAC se l'attività è svolta all'interno di uno spazio aereo controllato da Scuola non abilitata ai sensi dell'Art. 11 comma 12 DPR 9/7/2010 N° 133.

- i. documento di coordinamento con le Scuole viciniori, qualora sussistano le condizioni di cui al seguente Art. 40, para 2.
2. L'Ae.C.I. avrà cura di comunicare all'E.N.A.C. l'eventuale attività scolastica qualora la stessa avvenga su un aeroporto.

#### Art. 37 bis VISITE ISPETTIVE

E' obbligo dell'Ae.C.I. controllare, mediante visite ispettive, la rispondenza delle caratteristiche delle scuole a quelle previste dal presente Regolamento e dal regolamento Didattico della Scuola di Volo da Diporto o Sportivo con apparecchi provvisti di motore ( Regolamento tipo approvato dall'Ae.C.I.) alle norme previste dal DPR 133/2010 e alle norme emanate per garantire sicurezza del volo, secondo un criterio di rotazione e dandone evidenza pubblica.

#### Art. 38 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività didattica è svolta nella sede, dal personale e con i mezzi. indicati nel Mod. ST in conformità al programma didattico predisposto dall'Ae.C.I., ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 39 - ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

1. Una Scuola certificata per un tipo potrà richiedere di estendere ad altri tipi la propria certificazione, integrando la documentazione già presentata con quella prevista per il tipo richiesto ai sensi dell'Art. 37.

#### Art. 40 - INCOMPATIBILITA'

1. Per motivi di sicurezza del volo, l'Ae.C.I. certifica una Scuola di volo a motore solo nel caso in cui la distanza tra la pista di una Scuola, già esistente, e quella richiedente sia maggiore di 5 miglia nautiche, misurata dal centro delle rispettive piste.
2. La limitazione non è applicata nel caso in cui la Scuola richiedente abbia sede presso un Aeroporto ubicato in Zona di Traffico Aeroportuale (A.T.Z.) oppure in caso di accordo tra le Scuole. In quest'ultimo caso le Scuole interessate indicano le procedure concordate per evitare conflitti di traffico. Tali procedure sono esaminate e valutate da Ae.C.I. per la eventuale approvazione.

#### Art. 41 - PISTE OPERATIVE

1. Con motivata istanza la Scuola può richiedere autorizzazione all'Ae.C.I. a svolgere attività di volo su altre piste operative diverse da quella indicata all'Art. 37 lett. a) qualora ne abbia necessità per comprovate esigenze didattiche connesse all'insegnamento delle classi e dei tipi previsti nell'Art. 7. Sulla predetta istanza decide l'Aero Club d'Italia.
2. Con motivata istanza per necessità contingenti e per limitati periodi di tempo, la Scuola può richiedere l'autorizzazione a spostare la sede operativa, o la pista operativa dove sono effettuati i corsi, purché in una struttura che sia in possesso dei

requisiti previsti per la certificazione e garantisca la continuità della struttura logistica e la piena operatività delle funzioni di controllo. Sull'istanza decide l'Aero Club d'Italia.

#### Art. 42 - COMUNICAZIONE INCONVENIENTI

1. Entro 48 ore da quando ne ha notizia il Direttore della Scuola comunica all'Ae.C.I. tutti i fatti rilevanti ai fini della Sicurezza Volo della propria Scuola indicandone circostanze di tempo e di luogo, modalità e soggetti coinvolti. Le relative procedure sono indicate da AeCI in apposita circolare pubblicata sul sito Internet di AeCI.
2. Sono, tra l'altro, rilevanti ai fini della Sicurezza Volo, gli inconvenienti e gli incidenti di volo.

#### Art. 43 - VARIAZIONE DOCUMENTAZIONE

1. Qualsiasi variazione alle informazioni riportate negli allegati alla domanda di cui all'Art. 37 deve essere comunicata all'Ae.C.I. per la relativa autorizzazione.

#### Art. 44 - REQUISITI DELLE PISTE OPERATIVE

1. Le aree per le operazioni di volo di cui all'Art. 6 DPR 9/7/2010 n° 133 sono idonee allo svolgimento dell'attività preparatoria al VDS quando rispondono ai requisiti di seguito elencati:
2. REQUISITI GENERALI:
  - a. dal bordo pista sono presenti, sia a destra che a sinistra, fasce laterali di larghezza di almeno 10 mt. prive di ostacoli al suolo;
  - b. assenza di ostacoli di altezza superiore a 8 mt. entro 300 mt. dal perimetro della pista. E' ammessa la presenza di ostacoli di altezza superiore a 8 mt su una sola fascia laterale della pista purché ad una distanza non inferiore a 50 mt. dal bordo pista;
  - c. presenza di segnaletica al suolo (manica a vento e indicatori del perimetro della pista);
  - d. disponibilità di ricovero degli apparecchi o di adeguata copertura ad esclusione delle Scuole di paramotore;
  - e. cassetta di primo soccorso;
  - f. adeguato numero di estintori idonei e certificati, che nel caso di scuole che operano su aviosuperfici devono rispecchiare i requisiti previsti dalle normative vigenti in materia, collocati in maniera visibile e di facile accesso posto a ridosso della linea di volo;
  - g. disponibilità di un telefono in sede.

#### 3. REQUISITI SPECIFICI

a. Ala fissa terrestre e motoalianti:

- 1) lunghezza minima della pista mt. 360;
- 2) larghezza minima della pista m. 18;
- 3) almeno un'entrata libera da ostacoli;
- 4) garantire, in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio, l'esecuzione in sicurezza delle manovre.

b.\* Elicottero terrestre:

- 1) campo di volo o elisuperficie di forma quadrata avente i lati di dimensione pari ad almeno una volta e mezza la distanza compresa tra la estremità anteriore e posteriore dell'elicottero con il rotore principale in movimento;
- 2) la segnaletica sarà costituita da una H di colore bianco di altezza pari a mt. 3, orientata secondo la direzione di provenienza dei venti dominanti, inscritta in un cerchio di colore giallo del diametro minimo di mt. 5 ed il bordo della piazzola sarà delimitato da una striscia continua di colore bianco della larghezza di mt. 0,30;
- 3) la direttrice di avvicinamento e decollo dovrà avere almeno un'entrata libera da ostacoli significativi, garantendo comunque l'esecuzione in sicurezza delle manovre di decollo in entrambe le direzioni;
- 4) le fasce laterali di sicurezza, oltre la piazzola, dovranno avere una larghezza pari ad almeno due diametri rotore dell'elicottero più grande normalmente in uso, prive di ostacoli al suolo.

c. Pendolare terrestre ed autogiro:

- 1) lunghezza minima della pista mt. 270;
- 2) larghezza minima della pista m. 18;
- 3) almeno un'entrata libera da ostacoli significativi.
- 4) garantire, in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio, l'esecuzione in sicurezza delle manovre.

d. Paramotore o paracarrello:

- 1) lunghezza minima della pista mt. 100;
- 2) larghezza minima della pista m. 50;
- 3) almeno un'entrata libera da ostacoli significativi;
- 4) garantire, in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio, l'esecuzione in sicurezza delle manovre.

e. Anfibi e idrovolanti:

- 1) specchio acqueo su mare o acque interne (laghi naturali, laghi artificiali, fiumi) di dimensioni idonee al flottaggio, decollo e ammaraggio, riferite all'apparecchio utilizzato;

- 2) almeno un'entrata libera da ostacoli significativi lungo le direttrici preferenziali di decollo ed ammaraggio;
- 3) garantire, in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio, l'esecuzione in sicurezza delle manovre;
- 4) limitatamente agli apparecchi idrovolanti apposito corridoio per il flottaggio dalla riva all'area di involo ed ammaraggio, ove richiesto dalla normativa in vigore (ordinanze delle Capitanerie di Porto e, per le acque interne, dalle autorità locali regionali provinciali e comunali) o dal proprietario o concessionario dello specchio acque;
- 5) manica a vento collocata su terra in prossimità dello specchio d'acqua o in acqua su apposito galleggiante, natante o eventuale imbarcazione di supporto;
- 6) limitatamente ai voli da solista su idrovolante ed anfibio l'Istruttore è posizionato su un natante o una imbarcazione ubicati in prossimità dello specchio d'acqua utilizzato per l'attività preparatoria.

#### Art. 45 - INFRASTRUTTURE E MATERIALE DIDATTICO

1. L'aula didattica di cui all'Art. 37 è dotata di:

a. sala adibita allo svolgimento del programma teorico con almeno i seguenti ausili didattici;

- 1) schema dei circuiti di traffico con indicazione dei punti di riferimento e dei relativi parametri;
- 2) carta delle zone di lavoro;
- 3) carta aeronautica ove siano riportati gli spazi aerei vietati, pericolosi, riservati, controllati, ecc.;
- 4) lavagna;
- 5) carte aeronautiche di varia tipologia e scala ;
- 6) libri di testo per le materie di insegnamento;
- 7) manuali delle istruzioni di impiego e manutenzioni per ogni singolo tipo di apparecchio impiegato nella Scuola;
- 8) tabellone esplicativo della segnaletica e significato uso bandiere;
- 9) regolamento della Scuola;
- 10) bacheca per avvisi sicurezza volo.

b. attrezzature di terra:

- 1) materiali ed attrezzature per assicurare l'efficienza, la manutenzione ed i rifornimenti degli apparecchi;
- 2) materiali per il parcheggio ed ancoraggio degli apparecchi;

- 3) coppie di bandiere per segnalazione;
- 4) binocolo e caschi protettivi ove necessario;
- 5) per il paramotore ed il paracarrello, eventuale disponibilità del verricello in alternativa al campo di volo in discesa. Il verricello è utilizzato con le modalità previste dal Regolamento per il Volo da Diporto o Sportivo - Volo Libero.

#### Art. 46 - TIPOLOGIA DEGLI APPARECCHI

1. La Scuola deve disporre di apparecchi idonei all'attività didattica che intende svolgere.

#### Art. 47 - PERSONALE

1. Il personale della Scuola è composto da:
  - a. Il Presidente dell'Aeroclub Federato o dell'Ente aggregato, ove la scuola svolge l'attività didattica, che ne ha la legale rappresentanza;
  - b. Il Direttore;
  - c. Uno o più istruttori V.D.S./V.M. ;
  - d. L'Addetto alla Sicurezza del Volo;
  - e. L'Addetto/i alla assistenza di primo soccorso e antincendio.
2. Il Direttore è in possesso dell'attestato di Istruttore di Volo da Diporto o Sportivo e, oltre ad avere la responsabilità del rispetto delle pertinenti norme e disposizioni emesse dalla competente autorità, svolge i seguenti compiti:
  - a. cura l'organizzazione e la disciplina generale della Scuola;
  - b. è responsabile del piano didattico della Scuola e ne controlla lo svolgimento anche sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dall'AeCI;
  - c. controlla, anche attraverso gli statini di cui all'Art. 4, l'andamento addestrativo e la frequenza degli allievi;
  - d. controlla l'attività e l'aggiornamento degli istruttori VDS curandone, in particolare, il rispetto dello standard didattico;
  - e. autorizza direttamente, o tramite suo delegato, l'inizio dell'attività giornaliera dopo aver verificato che siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza, avuto riguardo anche alle eventuali, indicazioni ricevute dall'Addetto alla Sicurezza Volo;
  - f. segnala all'AeCI, con la prevista procedura, eventuali incidenti ed inconvenienti di volo occorsi durante l'attività addestrativa.
  - g. La Scuola può avvalersi di soggetti esterni qualificati all'approfondimento delle materie di cui all'Art. 17 DPR 9/7/2010 N° 133.

3. La funzione di Presidente, di Direttore e di Istruttore VDS può essere svolta dalla medesima persona.
4. Se la Scuola dispone sia del Direttore che dell'Istruttore VDS, l'incarico di addetto alla Sicurezza del Volo può essere assunto da uno dei due.
5. L'Istruttore V.D.S. cura l'insegnamento delle materie teoriche e pratiche, nell'ambito del piano didattico della Scuola. L'attività didattica in volo con allievo a bordo è consentita per un massimo di sette ore giornaliere.
6. L'addetto alla Sicurezza del Volo, scelto dal Direttore, è in possesso di attestato V.D.S./V.M. o licenza aeronautica, e collabora affinché il grado di efficienza degli apparecchi ed il livello di sicurezza durante l'attività istruzionale sia il più alto possibile. Verifica, inoltre, che per i voli di addestramento siano garantite tutte le procedure relative alla sicurezza a terra (movimento apparecchi, automobili, allievi piloti, visitatori, mezzi di soccorso, ecc.). Segnala al Direttore gli opportuni interventi ai fini della Sicurezza del Volo. La funzione può essere svolta dal candidato che svolge il tirocinio di cui all'Art.17 co 3.
7. L'addetto all'assistenza di primo soccorso e antincendio è in grado di fornire la necessaria assistenza, utilizzando le attrezzature in dotazione alla Scuola.

#### Art. 48 - REVOCA O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE SCUOLE CERTIFICATE

1. Con provvedimento motivato del Direttore Generale, ratificato dal Consiglio Federale, l'autorizzazione ad operare di cui al precedente Art. 37 è revocata dall'Aero Club d'Italia nei seguenti casi:
  - a. per sopravvenuta inidoneità determinata da irregolare funzionamento dei corsi;
  - b. per dichiarazioni mendaci;
  - c. da altro motivo che, comunque, comprometta la sicurezza degli allievi e/o di terze persone;
  - d. per mancanza, di uno solo, dei requisiti previsti dall'Art. 37 o di carenze rispetto a quanto previsto dagli articoli 44,45,46,47
  - e. nel caso la verifica effettuata, ai sensi dell'art. 37 bis, abbia dato esito negativo
  - f. Violazione dell'art. 42 del presente regolamento
2. Il responsabile del procedimento, una volta rilevata l'irregolarità, provvede ad avviare il procedimento nei confronti della scuola. Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere, in via cautelare, l'attività didattica.
3. La scuola interessata può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentita anche a mezzo di procuratore.
4. Il Direttore Generale, valutati tutti i dati raccolti, dispone l'archiviazione della procedura, oppure propone al Consiglio Federale l'adozione di eventuali sanzioni.
5. Il presente procedimento dovrà concludersi entro 180 giorni.

6. Avverso l'eventuale sanzione è possibile ricorso nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti.

#### ART. 45 - REVOCA O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE SCUOLE CERTIFICATE

1. Con provvedimento motivato del Direttore Generale, sull'istanza del Consigliere Federale, l'autorizzazione ad operare di cui al precedente Art. 37 è revocata dall'Asso Cnr in tutti i casi:
  - a. per sopravvenuta inidoneità determinata da inadempimento del corso;
  - b. per inosservanza dei requisiti;
  - c. da altra motivazione, comunque, comprovata da elementi degli atti di fatto;
  - d. per inosservanza di uno solo dei requisiti previsti dall'Art. 37 o di almeno cinque su quindici previsti dagli articoli 44, 45, 46, 47;
  - e. nel caso la verifica effettuata al sensi dell'Art. 37 dia, anche dato negativo.
2. Violazione dell'Art. 42 del presente regolamento.
3. Il responsabile del procedimento, una volta rilevata l'inadempimento, provvede ad avvisare il responsabile del centro della scuola. Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere, in via cautelativa, l'attività didattica.
4. La scuola interessata può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare i motivi, nonché chiedere di essere sentita anche a mezzo di procuratore.
5. Il Direttore Generale, valutati tutti i dati tecnici, dispone l'archiviazione della procedura, oppure propone al Consiglio Federale l'azione di eventuali sanzioni.
6. Il presente procedimento dovrà concludersi entro 180 giorni.

## CAPO QUINTO

### Disposizioni Transitorie

#### Art. 49 - AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni rilasciate dall'Aero Club d'Italia in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide fino alla loro naturale scadenza.

## **CODICE DI COMPORTAMENTO Ae.C.I.**

### *Principi fondamentali*

#### **Premessa:**

Il presente Codice di comportamento Ae.C.I. specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità che tutti i praticanti del volo da diporto o sportivo sono tenuti ad osservare.

La violazione del codice costituisce grave inadempimento, meritevole di adeguate sanzioni.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

Chiunque venisse a conoscenza di casi di sospetta violazione del Codice è tenuto a segnalarle all'Aero Club d'Italia.

#### **1. Osservanza delle norme:**

Tutti i praticanti il V.D.S. sono tenuti all'osservanza di tutte le norme regolamentari e delle altre misure e decisioni adottate dall'Aero Club d'Italia.

Collaborano alla corretta applicazione della normativa vigente, comunicando all'Aero Club d'Italia ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell'attività V.D.S., e forniscono al medesimo tutte le informazioni richieste.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

#### **2. Principio di lealtà:**

I praticanti il V.D.S. devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività V.D.S.

#### **3. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute:**

E' fatto divieto a tutti i praticanti il V.D.S. di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I soggetti di cui sopra devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute.

#### **4. Principio di non discriminazione:**

Tutti i praticanti il VDS devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

#### **5. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione:**

Tutti i praticanti il V.D.S. non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito del V.D.S.

#### **6. Doveri di riservatezza:**

I praticanti il V.D.S. sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

#### **7. Principio di imparzialità:**

Gli istruttori V.D.S. devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività di VDS.